



Gewerkschaft des Verkehrspersonals
Syndicat du personnel des transports
Sindacato del personale dei trasporti

2.3 REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI NEL SEV

DISPOSIZIONI ESECUTIVE

DELL'ARTICOLO 5.8 DEGLI STATUTI SEV

COMITATO SEV – 9 GIUGNO 2023



Distribuzione:

- Comitato SEV
- membri di comitato centrale
- presidenti sezionali
- cassieri / e sezionali
- presidenti di gruppo
- commissioni SEV
- segretari sindacali

Contenuto

Articolo 1 – Preambolo.....	4
Articolo 2 – Dati personali	4
Articolo 3 – Elaborazione dei dati personali	4
Articolo 4 – Dati personali particolarmente sensibili.....	4
Articolo 5 – Principi	5
Articolo 6 – Basi legali	5
Articolo 7 – Informazione sulla protezione dei dati.....	5
Articolo 8 – Affidamento a terzi dell’elaborazione di dati personali	5
Articolo 9 – Trasmissione all’estero	6
Articolo 10 – Notifica di nuove elaborazioni, di soppressioni o modifiche sostanziali nell’elaborazione dei dati	6
Articolo 11 – Segnalazione di incidenti	6
Articolo 12 – Inoltro di richieste da parte di persone interessate	6
Articolo 13 – Organizzazione	6
Articolo 14 – Sanzioni	7
Articolo 15 – Disposizioni finali.....	7

Articolo 1 – Preambolo

- 1.1 Soci, dipendenti e altre persone i cui dati personali vengono elaborati, si aspettano che questa elaborazione avvenga in modo responsabile e conforme alla legge.
- 1.2 L'elaborazione dei dati personali avviene nel rispetto del diritto vigente e del presente regolamento sulla protezione dei dati nel SEV. Questo regolamento definisce i principi generali per il trattamento dei dati personali ed è vincolante per tutte/i le e i dipendenti e gli organi direttivi del Sindacato del personale dei trasporti SEV.

Articolo 2 – Dati personali

- 2.1 I dati personali sono informazioni (dati) relative a una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»). Essi presuppongono quindi il riferimento a una persona, che talvolta diventa chiaro solo nel contesto specifico. Il modo in cui i dati personali sono memorizzati (forma elettronica o altro supporto fisico) è irrilevante.
- 2.2 Nel SEV, possono essere presenti i dati personali seguenti:
 - dati di contatto, come nome e cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono;
 - appartenenza a una struttura organizzativa;
 - dati di identificazione, come indirizzo IP, numero personale e numero AVS;
 - immagini o registrazioni audio riconducibili a singole persone;
 - salari individuali;
 - informazioni su caratteristiche, comportamenti, prestazioni, stati d'animo, preferenze, proprietà, opinioni, interazioni sociali, familiari o economiche, ecc.
- 2.3 Nella protezione dei dati, sono di fondamentale importanza i concetti di «dati personali» e di «elaborazione». Le disposizioni in materia di protezione dei dati del presente regolamento devono essere rispettate ogni volta che vengono elaborati dati personali.

Articolo 3 – Elaborazione dei dati personali

- 3.1 L'elaborazione dei dati personali è un concetto estremamente ampio che contempla qualsiasi tipo di elaborazione in via elettronica o fisica, come:
 - conservazione, immagazzinamento e archiviazione;
 - raccolta / approvvigionamento;
 - accesso;
 - trasmissione / trasferimento a terzi;
 - valutazione / analisi;
 - pubblicazione;
 - cancellazione / distruzione;
 - anonimizzazione / pseudonimizzazione.
- 3.2 I dati personali vengono elaborati online in particolare tramite strumenti di tracciamento, social media e cookies. Applicazioni come OM o il portale delle sezioni contengono in ogni caso dati personali. Inoltre, la conservazione di incarti personali implica l'elaborazione di dati personali.

Articolo 4 – Dati personali particolarmente sensibili

- 4.1 Nel SEV, i dati personali particolarmente sensibili relativi alla protezione giuridica, ai prestiti, ai contributi di soccorso e agli infortuni che rientrano nell'assicurazione dell'agenda vengono archiviati separatamente e al di fuori del sistema di amministrazione dei membri OM.
- 4.2 L'accesso ai dati personali particolarmente sensibili è limitato ai dipendenti le cui mansioni richiedono tale accesso.
- 4.3 Sono considerati dati particolarmente sensibili quelli che si riferiscono a:
 - condizioni di salute;
 - opinioni o attività sindacali;
 - provvedimenti di aiuto sociale;
 - procedimenti legali / infrazioni penali;
 - indicazioni di entità esterne, quali datore di lavoro, assicurazioni sociali, amministrazione fiscale ecc.

Articolo 5 – Principi

- 5.1 I dati personali vengono elaborati in modo corretto e solo nel rispetto delle aspettative della persona interessata.
- 5.2 La persona interessata deve essere informata attivamente, tempestivamente, dettagliatamente e in modo comprensibile sull'elaborazione dei suoi dati personali, indipendentemente dal fatto che siano stati forniti da lei stessa o da altre fonti.
- 5.3 I dati personali possono essere raccolti solo per uno scopo specifico, riconoscibile dalla persona interessata e possono essere elaborati solo in modo compatibile con tale scopo.
- 5.4 La raccolta di dati personali deve essere limitata allo stretto necessario.
- 5.5 I dati personali possono essere conservati solo per il tempo necessario alle finalità perseguite dalla loro elaborazione. Una procedura definita garantisce che i dati personali vengano cancellati dopo un certo periodo di tempo.
- 5.6 I dati personali devono risultare costantemente corretti e aggiornati.
- 5.7 I dati personali vengono elaborati in modo confidenziale e protetti mediante provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati contro la distruzione, l'alterazione, la perdita o la divulgazione non autorizzate.

Articolo 6 – Basi legali

- 6.1 Per svolgere i propri compiti, il SEV è tenuto al rispetto dei propri statuti e regolamenti ed è soggetto alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD).
- 6.2 Nell'elaborazione dei dati personali, il SEV si attiene ai principi di cui all'art. 5 del presente regolamento ed elabora solo i dati che ha ricevuto legittimamente e il cui trattamento è coperto dalla volontà della persona interessata, a meno che vi siano interessi legali o contrattuali contrari.

Articolo 7 – Informazione sulla protezione dei dati

- 7.1 La persona interessata deve essere informata, in forma comprensibile e facilmente accessibile, dell'elaborazione dei suoi dati personali, a meno che la stessa non sia richiesta da norme superiori, per esempio dalla legge.
- 7.2 L'informazione alla persona interessata deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
 - dati di contatto dell'organizzazione responsabile dell'elaborazione dei dati;
 - scopo dell'elaborazione;
 - destinatari o categorie di destinatari;
 - Stati interessati in caso di trasmissione all'estero;
 - categorie dei dati in caso di raccolta indiretta (ossia non presso la persona interessata);
 - modalità delle decisioni importanti e completamente automatizzate.

Articolo 8 – Affidamento a terzi dell'elaborazione di dati personali

- 8.1 L'elaborazione di dati personali può essere affidata tramite incarico a un fornitore di servizi. La responsabilità di questa elaborazione nei confronti della persona interessata resta tuttavia del SEV. Per il ricorso a un fornitore di prestazioni devono essere adempiuti i requisiti seguenti:
 - la procedura di scelta ha verificato che il fornitore di prestazioni è in grado di garantire la protezione e, soprattutto, la sicurezza dei dati;
 - la trasmissione dei dati personali al fornitore di prestazioni incaricato dell'elaborazione non viola gli obblighi legali o contrattuali di confidenzialità;
 - prima della trasmissione dei dati personali al fornitore di prestazioni incaricato dell'elaborazione, deve essere stipulato un accordo in forma scritta o testuale;
 - qualora l'incarico di elaborazione di dati personali dovesse essere attribuito a un fornitore di prestazioni con sede all'estero, devono essere soddisfatti anche i requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento.

- 8.2 Nell'accordo di elaborazione dei dati, i fornitori di prestazioni devono essere obbligati, tra l'altro, a elaborare i dati personali solo in conformità all'incarico e alle istruzioni del SEV, a non utilizzarli per altri scopi e a garantire la sicurezza della loro elaborazione. È possibile far capo a subappaltatori solo con il consenso del SEV.

Articolo 9 – Trasmissione all'estero

- 9.1 I dati personali possono essere trasmessi all'estero solo se nello Stato destinatario esiste un livello adeguato di protezione dei dati o se sono state adottate misure di protezione speciali, come per esempio garanzie contrattuali.

Articolo 10 – Notifica di nuove elaborazioni, di soppressioni o modifiche sostanziali nell'elaborazione dei dati

- 10.1 Per garantire la conformità alla protezione dei dati di un processo, di un'applicazione, di un progetto o di un altro procedimento e per poter intraprendere i provvedimenti necessari, tutti i e le dipendenti devono coinvolgere il più presto possibile il o la consulente per la protezione dei dati.
- 10.2 Quali elaborazioni nuove o modificate in modo sostanziale si intendono per esempio:
- l'impiego di nuovi software/applicazioni o di alcune loro funzioni;
 - l'adattamento delle misure di marketing;
 - nuove analisi / valutazioni / collegamenti o modifiche di questi processi su dati con riferimenti personali esistenti;
 - l'utilizzazione di software / applicazioni esistenti per la raccolta di ulteriori dati personali o l'impiego di questi per ulteriori scopi;
 - la creazione di nuove raccolte di dati;
 - la concessione di accessi remoti ai dati personali.

Articolo 11 – Segnalazione di incidenti

- 11.1 Tutte le violazioni della protezione dei dati, presunte o constatate, devono essere segnalate il più rapidamente possibile e senza indugio al o alla consulente per la protezione dei dati. Il o la consulente per la protezione dei dati verificherà unitamente a SEV IT le modalità di annuncio alle autorità, alle persone interessate e le ulteriori misure da adottare.

Articolo 12 – Inoltro di richieste da parte di persone interessate

- 12.1 Le richieste di informazioni, di rettifica, di opposizione, di trasmissibilità dei dati o di revisione delle decisioni individuali automatizzate relative ai loro dati personali devono essere inoltrate immediatamente al o alla consulente per la protezione dei dati. Il o la consulente per la protezione dei dati provvede, tra l'altro, alla raccolta dei dati in tutti i settori e alla comunicazione con le persone interessate.

Articolo 13 – Organizzazione

- 13.1 Le e i dipendenti del SEV sono tenute/i, nel loro ambito di responsabilità e attività, al rispetto dei principi di elaborazione dei dati personali stabiliti nel presente regolamento.
- 13.2 I proprietari e le proprietarie dei dati personali sono i e le principali responsabili del rispetto della legge sulla protezione dei dati e del presente regolamento nella raccolta o l'elaborazione dei dati in questione. Essi garantiscono la documentazione dell'elaborazione dei dati in questione, l'esecuzione, se necessario, di una valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati e forniscono a SEV IT le informazioni necessarie affinché possa adottare le misure tecniche per garantire il rispetto della sicurezza dei dati.
- 13.3 SEV IT adotterà le misure tecniche e organizzative necessarie nei sistemi d'informazione per proteggere i dati personali.

- 13.4 Il o la consulente per la protezione dei dati ha il compito di fornire una consulenza indipendente e di coordinare il rispetto della protezione dei dati in tutta l'organizzazione. A tal fine, dipende da un flusso di informazioni completo e rapido da parte di tutto il personale, in quanto devono essere rispettate le scadenze perentorie per adempiere a determinati obblighi previsti dalla legge sulla protezione dei dati.
- 13.5 Il o la consulente per la protezione dei dati provvede all'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prevista dalla legge, tiene un registro delle attività di elaborazione e coordina la segnalazione di incidenti e il rispetto dei diritti degli interessati. Inoltre, il o la consulente per la protezione dei dati controlla che le persone interessate siano informate in modo sufficiente e trasparente durante l'elaborazione dei dati. Se necessario, formula e applica disposizioni per la protezione dei dati.

Articolo 14 – Sanzioni

- 14.1 Le violazioni delle norme sulla protezione dei dati nel SEV possono comportare misure disciplinari, di diritto civile o penale.

Articolo 15 – Disposizioni finali

- 15.1 Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato SEV il 9 giugno 2023. Esso entra in vigore il 1° settembre 2023.
- 15.2 Il regolamento sulla protezione dei dati del SEV può essere integrato da ulteriori disposizioni o regolamenti sul trattamento dei dati personali.

Berna, 9 giugno 2023

Il presidente del Comitato SEV: Danilo Tonina
La segretaria del giorno: Christina Jäggi